

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i. - D.D. n. 1462 del 20/3/2024 di assenso alla variante in sanatoria alla concessione di derivazione d'acqua dal T. Stura di Lanzo in Comune di Pessinetto ad uso energetico assentita a Enel green Power Italia srl (impianto Funghera Ala)

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 1462 del 20/3/2024:

"Il Dirigente

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Enel Green Power Italia srl - Società del Gruppo ENEL SpA, sotto la direzione ed il coordinamento di ENEL SpA, con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, 125, C.F. 15416251005, Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009, in via di sanatoria per quanto concerne il valore della portata massima derivata, la variante alla concessione di derivazione d'acqua di cui al R.D. n. 11193 in data 16/2/1931, con il quale venne prorogata in capo alla S.A. Elettricità Alta Italia la concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Stura di Lanzo in Comune di Pessinetto di cui ai DD..PP.. 24/5/1897 n. 14795/15281, 20/10/1898 n. 30586, 29/3/1899 n. 6121 e 20/11/1915 n. 40633, ed approvato il certificato di collaudo in data 15/7/1926; conseguentemente, a decorrere dalla data del presente provvedimento, detta concessione di derivazione d'acqua deve intendersi rilasciata in misura di 6.000 litri/s massimi e 4.053 litri/s medi, per produrre sul salto di metri 63,70 la potenza nominale media di kW 2.533;
- 2) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in data 19/3/2024 rep. n. 42, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante; detto disciplinare sostituisce i precedenti disciplinari afferenti i provvedimenti di cui al precedente punto 1), i quali devono ritenersi annullati;
- 3) ai sensi del D.Lgs. 13/3/1999 n. 79, di confermare la scadenza della concessione in parola al 31/3/2029 - salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4) di dare atto che, ai sensi del D.P.G.R. 6/12/2004 n. 15/R e s.m.i., il canone demaniale di concessione parametrato alla potenza nominale media indicata al precedente punto 1) decorre dalla annualità successiva a quella di emanazione del presente provvedimento;
- 5) di dare atto che i sovracanonici BIM e rivieraschi sono soggetti alla medesima decorrenza e periodicità fissata per il canone demaniale;
- 6) di dare atto che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia; esso potrà essere modificato con riferimento alla potenza nominale media che si determinerà per effetto dell'avvio della proposta di sperimentazione del DE, con decorrenza dalla data dell'avvio medesimo, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 27/12/2021 n. 14/R;
- 7) il concessionario è tenuto alla osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla

corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 19/3/2024:

"(... omissis ...)

Art. 10 - DEFLUSSO ECOLOGICO (DE)

Il concessionario ha presentato, ai sensi dell'art. 10 del D.P.G.R. 24/12/2021 n. 14/R, proposta di sperimentazione del Deflusso Ecologico; pertanto, nelle more dell'avvio delle attività di sperimentazione dei rilasci, potrà continuare a lasciare defluire a valle dell'opera di presa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima già definita ai sensi del Reg. 8/R/2007, pari a 1276 litri/s.

Il valore o i valori di rilascio che saranno definiti a seguito della suddetta sperimentazione saranno dovuti per tutta la durata residua della concessione; resta comunque facoltà dell'Autorità concedente di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque e dal Piano di Gestione Idrografico del Bacino del Po.

Ove per qualsivoglia motivo la sperimentazione non venga avviata, a decorrere dal 22/12/2024 e previa acquisizione delle relative autorizzazioni prescritte dalle norme vigenti per l'eventuale adeguamento dell'opera di presa, il concessionario è tenuto a lasciare defluire liberamente a valle di questa, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima corrispondente ai seguenti gradini mensili:

- dal 1/12 al 28/2 di ogni anno: 1071 litri/s;
- dal 1/3 al 30/4 di ogni anno, 1529 litri/s;
- dal 1/5 al 30/6 di ogni anno, 2753 litri/s;
- dal 1/7 al 30/11 di ogni anno, 1529 litri/s.

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore ai suddetti valori di rilascio.

E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare.

Art. 11 - DISPOSITIVI PER IL RILASCIO DEL DE

Nelle more dell'avvio delle attività di sperimentazione del DE il rilascio potrà continuare ad essere attuato tramite apertura tarata della paratoia sghiaiatrice posta in sponda sinistra; detta modalità potrà variare ai fini o in esito della procedura di approvazione della sperimentazione richiesta.

La taratura della luce di rilascio dovrà essere depositata nell'ambito del certificato di collaudo di cui al successivo art. 15.

La corretta funzionalità idraulica della luce di rilascio dovrà essere certificata almeno una volta ogni cinque anni o quando si presumano malfunzionamenti, e di ciò dovrà essere data comunicazione all'Autorità concedente e ad Arpa Piemonte, con congruo preavviso.

In corrispondenza della sezione di prelievo-rilascio dovranno essere ubicati un cartello indicatore dei termini relativi al DE nonché un'asta idrometrica tarata con indicazione del livello corrispondente al DE, da realizzarsi con modalità e tipologie adatte ad un pubblico non specialistico e sulla base delle specifiche tecniche pubblicate sul sito internet di questa Amministrazione.

(... omissis ...)"